

Il bilancio e la fiscalità delle *holding* non finanziarie e delle società *captive*

di Giulio Tedeschi (*) e Roberto Rigoldi (**)

La questione relativa alla natura (industriale o finanziaria) delle *holding* industriali e delle società *captive* si è di recente evoluta alla luce degli ultimi interventi legislativi extra fiscali e delle novità apportate dal c.d. "Decreto Milleproroghe 2017". Partendo dall'evoluzione del contesto normativo di riferimento degli intermediari finanziari, si analizza il corretto inquadramento della disciplina di bilancio e, quindi, di quella fiscale, applicabile alle *holding* industriali e alle società *captive*. Con specifico riferimento alla deducibilità IRES degli interessi passivi e degli oneri assimilati e alla determinazione della base imponibile IRAP delle predette società, si offrono spunti d'interpretazione per la corretta definizione dell'ambito oggettivo di riferimento della c.d. esclusione dell'esclusione contenuta nell'art. 96, comma 5, del T.U.I.R. e dell'obsoleto richiamo alla previgente versione dell'art. 113 del T.U.B. contenuta nell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997. La tematica è tra l'altro coerente con la circolare Assonime n. 9/2017.

1. Premessa

È da tempo dibattuta la questione relativa alla natura (industriale o finanziaria) delle *holding* diverse dalle capogruppo di gruppi bancari di cui all'art. 59, comma 1, lett. b) e b-bis), del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "T.U.B."), c.d. *holding* industriali e dei soggetti che svolgono attività di natura finanziaria in favore delle società del gruppo o verso terzi, ma senza carattere professionale, c.d. società *captive*.

L'incertezza interpretativa circa la natura delle stesse è da ricondursi a un retaggio storico/normativo che le includeva nella circoscrizione degli **intermediari finanziari**.

L'esatto **inquadramento sulla natura delle *holding*** presenta, infatti, significative ricadute

in ambito tributario, sia ai fini IRES (soprattutto per il regime di deducibilità degli interessi), sia ai fini IRAP (per la determinazione della base imponibile, ex art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 461/1997). La tematica ha poi assunto ulteriore interesse a seguito della riforma del bilancio d'esercizio (ex D.Lgs. nn. 136 e 139/2015) e della recente disciplina sulla derivazione rafforzata della base imponibile del bilancio d'esercizio (ex art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 (c.d. Decreto Milleproroghe 2017), convertito in Legge n. 19/2017).

Ciò detto, da allora il legislatore è intervenuto più volte per ri-disciplinare la materia e ogni sua modifica si è chiaramente connotata per la volontà di separare l'impianto normativo di rife-

(*) Professore a contratto di Tecnica Professionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Dottore commercialista e Revisore legale, Bernoni Grant Thornton.

(**) Dottore commercialista e Revisore legale, Bernoni Grant Thornton.

rimento degli intermediari finanziari da quello delle *holding* industriali e delle società *captive*.

Da ultimo, è intervenuto il Regolamento MEF n. 53/2015 (nel seguito, “il Regolamento”) che ha abrogato (1) il D.M. n. 29/2009 e ha completato la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 141/2010 chiarendo che l'unica attività strettamente riservata agli enti vigilati è l'esercizio, nei confronti del pubblico, dell'attività di finanziamento (2) svolta nei confronti di terzi con carattere di “professionalità”.

Come preannunciato, gli altri due importanti interventi del 2015 concernono l'abrogazione del D.Lgs. n. 87/1992, ad opera del D.Lgs. n. 136/2015, per mezzo del quale è stata rivisitata la materia dei **bilanci delle imprese creditizie e finanziarie** (3) e la modifica delle disposizioni civilistiche di redazione dei **bilanci ordinari delle società industriali**, ad opera del D.Lgs. n. 139/2015.

L'assetto normativo risultante dai predetti interventi pur non consentendo più di assimilare le *holding* industriali e le società *captive* agli intermediari finanziari, conserva il problema dell'applicazione di norme fiscali ancora testualmente legate alle previgente disciplina bancaria e finanziaria di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 (ormai abrogato).

Il seguito della trattazione: a) analizza l'evoluzione del contesto normativo; b) definisce le diverse categorie soggettive risultanti; c) riepiloga gli schemi di bilancio applicabili; d) analizza le peculiarità dell'imposizione diretta anche alla luce delle novità del D.L. n. 244/2016 (c.d. Decreto Milleproroghe 2017) (4) e del recente intervento di prassi a commento nella circolare Assonime n. 9 del 26 aprile 2017. In particolare, Assonime ha illustrato i chiarimenti resi dall'A-

genzia delle entrate nella risposta alla consulenza giuridica n. 954-50/2014 del 30 novembre 2016, in merito al trattamento fiscale IRES ed IRAP applicabile dalle società - all'interno di gruppi industriali - che svolgono l'attività di finanziamento infragruppo.

2. *Mutatis mutandis*, il contesto normativo

Per poter correttamente delineare la fiscalità delle *holding* industriali e delle società *captive*, dobbiamo, anzitutto, esaminare il contesto normativo di riferimento dell'**intermediazione finanziaria** cercando di capire se lo stesso intenda (o meno) disciplinare anche le predette società: in buona sostanza, quindi, la chiave di ricerca è la discriminante definitoria di “**Ente finanziario**”. Il risvolto tributario della questione sta nel fatto che l'esatta qualificazione dell'Ente (se finanziario o meno) ha differenti ricadute, soprattutto, per il regime di deducibilità IRES degli interessi passivi e per la determinazione della base imponibile (e dell'aliquota) IRAP.

Nella sua formulazione originaria, il Titolo V del T.U.B., dedicato ai soggetti operanti nel settore finanziario, era destinato a compendiare la disciplina di una variegata tipologia di attori (5), tra cui anche alcune entità diverse dalle banche e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento che per questo motivo erano definiti “residuali” (6).

Il Titolo V prevedeva, infatti, regimi disciplinari differenziati in ragione dell'esercizio (o meno) nei confronti del pubblico delle attività di “**assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazione in cambi**” (*ex* precedente versione dell'art. 106 del T.U.B.) (7). Agli interme-

(1) *Ex* art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento n. 53/2015.

(2) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 53/2015: “Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compresi il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.

(3) Distinguendo gli intermediari IFRS, tenuti all'osservanza dei principi contabili internazionali - da identificarsi nei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 38/2005 - dagli intermediari non IFRS, tenuti a redigere il bilancio secondo la disciplina dello stesso Decreto e gli schemi di Banca

d'Italia.

(4) Conv. in Legge n. 19/2017.

(5) Ciò era naturale conseguenza dello sviluppo della prima regolamentazione organica del settore dell'intermediazione non bancaria, intervenuta con la Legge 5 luglio 1991, n. 197 (c.d. Legge antiriciclaggio).

(6) Cfr. Antonucci, “Gli intermediari finanziari ‘residuali’ dalla legge antiriciclaggio al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, in *Rass. Econ.*, 1994, pag. 245.

(7) In proposito, il già citato D.M. n. 29/2009 (ora abrogato) identificava il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nella concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e gli impegni di firma; ed ogni tipo di finanziamento connesso, tra l'altro, ad operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni girate e impegni a concedere crediti, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

diari che operavano nei confronti del pubblico si applicava il regime articolato sull'iscrizione in un elenco generale, tenuto dalla Banca d'Italia. Nei confronti di quegli intermediari, iscritti nell'elenco generale, la cui operatività attraeva poi un particolare rischio sistemico, si applicava la previgente versione dell'art. 107 del T.U.B. e l'iscrizione nell'elenco speciale, anch'esso tenuto dalla Banca d'Italia.

I soggetti che operavano, in via prevalente, non nei confronti del pubblico erano, invece, attratti al regime d'iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco generale di cui alla previgente versione dell'art. 113 del T.U.B. (8): questo era, tra l'altro, il caso delle *holding* industriali e delle società *captive* le quali, pur non essendo assoggettate a particolari forme di controllo, risultavano essere entrambe incluse nella circoscrizione degli intermediari finanziari.

Il D.Lgs. n. 141/2010 ha, però, interamente rivisitato la disciplina di riferimento, mutandone l'impianto e la strutturazione, ricomponendo in un assetto normativo unitario, la regolazione di altri operatori nel campo della concessione di finanziamenti, quali i soggetti attivi nel c.d. **microcredito** e i "**confidi**". Con il D.Lgs. n. 141/2010, l'articolazione disciplinare incentrata sul regime dell'iscrizione nell'elenco generale, in quello speciale (ovvero nella sezione del primo), è venuta meno e, per converso, si è riservato l'esercizio, agli **intermediari finanziari autorizzati** (ed iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia) (9), della sola attività di finanziamento svolta, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico.

A ben vedere, quindi, già a seguito del D.Lgs. n. 141/2010, l'attività di assunzione di partecipa-

zioni risultava essere deregolamentata anche qualora esercitata nei confronti del pubblico. Analogamente non risultava essere espressamente disciplinato lo svolgimento dell'attività di finanziamento (e di negoziazione e di gestione di valuta) non rivolta al pubblico.

Il Regolamento n. 53/2015 ha rappresentato l'ultimo strumento di riordino della disciplina: l'art. 106 del T.U.B riserva ora agli intermediari finanziari, la sola attività di **concessione di finanziamenti svolta nei confronti del pubblico**, intendendosi per tale la concessione di crediti (ivi compresi il rilascio di garanzie sostitutive del credito e d'impegni di firma) svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità (10).

Il Regolamento n. 53/2015 ha, inoltre, precisato che non è "svolta nei confronti del pubblico", l'attività di erogazione di finanziamenti al gruppo societario e/o alla filiera produttiva (o distributiva) del medesimo finanziatore sempreché l'erogazione non sia rivolta a dei consumatori finali, intendendosi per tali, quelle persone (fisiche) che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta (11). Affinché l'attività di finanziamento non sia considerata come esercitata nei confronti del pubblico è, inoltre, necessario che la stessa sia collegata a un contratto per la fornitura o per la somministrazione di beni o servizi di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento stesso (12).

Alla luce dei predetti chiarimenti, le *holding* industriali e le società *captive* parrebbero, quindi, ormai escluse dalla circoscrizione degli intermediari finanziari. E se così fosse, quali sono le discipline contabili e bilancistiche che governano la rendicontazione della loro impresa?

Quanto alle condizioni di esercizio nei confronti del pubblico, il medesimo Decreto indicava che ricorre tale estremo allorché l'attività in parola sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità. In termini generali, il riferimento al requisito della professionalità rimanda ad un carattere stabile, duraturo e sistematico dello svolgimento dell'attività in questione.

(8) Da qui, in passato, l'iscrizione all'elenco di cui alla previgente versione dell'art. 113 del T.U.B. di oltre 20.000 società, talora anche di persone o addirittura società semplici.

(9) Oltre all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, gli intermediari finanziari possono, se autorizzati, emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento; prestare servizi d'investimento ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; esercitare le altre attività eventualmente consentite dalla legge, nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle condizioni fissate dalla Banca d'Italia (*ex art. 106, comma 2, del T.U.B.*).

(10) Per quanto riguarda il carattere professionale dell'attività,

si dovrebbe far capo all'interpretazione corrente di "professionalità nell'esercizio" di un'attività economica presente nell'art. 2082 del c.c., che attribuisce a tale concetto il valore di abitudine dell'attività. In tal senso, il carattere professionale dell'attività è comunemente inteso come caratterizzato da uno svolgimento stabile, duraturo e sistematico (cfr. F. Capriglione, *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012, pag. 1388).

(11) *Ex art. 3, comma 2, lett. d*), del Regolamento n. 53/2015.

(12) Cfr. circolare Assonime n. 23/2015: "Si deve ritenere che sussista un collegamento tra i contratti non solo nel caso in cui il finanziamento è direttamente funzionale all'acquisto del bene o servizio (come nel caso della dilazione di pagamento del prezzo di acquisto di un bene), ma anche in tutti i casi in cui esso è strumentale in senso più generale ad un migliore svolgimento dell'attività di produzione del bene o servizio per come essa si articola concretamente".

3. Gli schemi di bilancio

L'analisi fiscale in oggetto risulta essere fortemente ancorata alla contabilità e agli schemi di bilancio, considerato che l'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 (c.d. Decreto Milleproroghe 2017), conv. in Legge n. 19/2017, ha esteso il nuovo **principio di derivazione rafforzata**, per l'applicazione dei principi legali e contabili di formazione del bilancio d'esercizio da cui deriva la base imponibile fiscale. Ecco spiegata, quindi, l'importanza dell'inquadramento degli enti in disamina, con riguardo alla disciplina contabile e di bilancio applicabile.

Come preannunciato, importanti interventi si sono, al riguardo, avuti con il D.Lgs. n. 136/2015 che ha rivisitato, abrogando il D.Lgs. n. 87/1992, la materia bilancistica delle imprese creditizie e finanziarie (13), e con il D.Lgs. n. 139/2015 che ha modificato la disciplina dei bilanci delle imprese industriali (14).

Il D.Lgs. n. 136/2015 ricalca il contenuto degli artt. da 2423 a 2427-*bis* del c.c., ma rispetto a questi non prevede l'obbligo di valutazione dei crediti, dei titoli e dei debiti secondo il modello del costo ammortizzato (bensì all'importo erogato) e degli strumenti finanziari derivati a *fair value* (richiedendone la sola informativa in nota integrativa).

Il D.Lgs. n. 139/2015 incentra la rilevazione e la presentazione delle voci nei bilanci non più sulla forma, ma sulla **sostanza dell'operazione o del contratto** (ex art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1-*bis* del c.c.) e ne declina la disciplina in funzione al profilo dimensionale dell'impresa. I soggetti di maggiori dimensioni applicano regole più complesse che migliorano la qualità dell'in-

formazione fornita, mentre i soggetti di minori dimensioni si avvalgono di norme semplificate. Il D.Lgs. n. 139/2015 ha, inoltre, modificato gli schemi di bilancio, prevedendo, soprattutto, la **soppressione della sezione straordinaria delle componenti reddituali**, ha introdotto l'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario per i bilanci di esercizio in forma ordinaria, ha modificato alcuni criteri di valutazione (come, ad esempio, il metodo del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli), ha introdotto l'**obbligo di rilevazione dei derivati speculativi** e di copertura in bilancio fin dalla loro sottoscrizione, ha modificato la rilevazione e la rappresentazione delle azioni proprie ed ha previsto numerose novità in tema di contenuto della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Attualmente, sono previste **tre categorie soggettive d'informativa di bilancio**: a) i soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico iscritti nell'apposito albo dell'art. 106 del T.U.B., nonché le società capogruppo di gruppi bancari di cui all'art. 59, comma 1, lett. b) e *b-bis*), del T.U.B.; b) i confidi di cui all'art. 113 del T.U.B. e gli operatori del microcredito di cui all'art. 111 del T.U.B.; c) gli altri soggetti quali le *holding* industriali e le altre finanziarie che non operano nei confronti del pubblico (ad esempio, le c.d. *merchant bank*) che non sono né iscritti in alcun albo o elenco né sottoposti ad alcuna forma di controllo.

I soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, nonché le società capogruppo di gruppi bancari, redigono il bilancio secondo i **principi contabili internazionali** (e sono, pertanto, definiti intermediari IFRS) (15).

(13) La necessità di emanazione di un nuovo Regolamento in materia di conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, trova motivazione: a) nell'abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio da parte della Direttiva 2013/34/UE e nella necessità di adeguare la normativa di settore ai principi generali dettati da tale atto; b) nella riforma intervenuta con il D.Lgs. n. 141/2010 che ha riordinato la disciplina dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria.

(14) Entrambi i predetti Decreti legislativi recepiscono la Direttiva 2013/34/UE.

(15) Questi soggetti sono tenuti ad applicare i principi contabili internazionali in forza del Reg. CE 1606/2002. In realtà, detti principi contabili internazionali risultano comunque mediati dall'intervento della Banca d'Italia, in quanto l'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005 ha assegnato a quest'ultima poteri, per quanto concerne le entità da essa vigilate relativamente alla disciplina obbligatoria del contenuto degli schemi e dell'informativa di bilancio nel rispetto dei principi contabili internazionali. La Banca d'Italia, nell'ambito dei poteri attribuitele dal D.Lgs. n. 38/2005, ha emanato le "Istruzioni per la redazione del bilancio

bancario", tramite la circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 la quale contiene le disposizioni che disciplinano, in conformità a quanto previsto dai principi contabili internazionali, gli schemi individuali e consolidati di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), la nota integrativa e la relazione sulla gestione che le banche sono tenute a produrre. Le citate istruzioni si applicano alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 87/1992.

Analoghe istruzioni (denominate "Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B., degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM") sono state emanate dalla Banca d'Italia per gli altri enti finanziari con Regolamento del 14 febbraio 2006 e in seguito modificate dai Regolamenti del 13 marzo 2012 e del 21 gennaio 2014. La struttura e l'impostazione di tali Istruzioni sono simili a quelle della circolare n. 262/2005 e riportano differenti schemi di bilancio per ciascuna tipologia di società (SGR, SIM e altri) per tenere conto delle peculiarità di

I confidi e gli operatori del microcredito sono, invece, definiti intermediari non IFRS e redigono il bilancio in ossequio al dettato del D.Lgs. n. 136/2015 (16). Le altre entità non assoggettate a particolari forme di vigilanza redigono, invece, il bilancio in base alle regole previste dal Codice civile e dal D.Lgs. n. 127/1991 (così come modificate dal D.Lgs. n. 139/2015).

Le categorie soggettive si adeguano, quindi, al nuovo contesto normativo di riferimento: le *holding* industriali e le società *captive*, risultando essere ricomprese nella terza categoria, redigono il bilancio o secondo l'ordinaria disciplina civilistica - propria della generalità delle società industriali e commerciali - o (facoltativamente) in base ai principi contabili internazionali (17), sempreché le stesse superino i limiti dimensionali previsti dagli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* del c.c. (rispettivamente bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese).

E nella maggior parte dei casi (18), il regime fiscale delle *holding* industriali e delle società *captive* deriva "rafforzatamente" dalle valutazioni di carattere contabile effettuate per la predisposizione del bilancio d'esercizio.

4. Gli aspetti fiscali

Così inquadrati natura e regime bilancistico delle *holding* industriali e delle società *captive*, pos-

siamo finalmente sintetizzare le preminenti questioni di carattere fiscale. Per i motivi sopraesposti il regime fiscale generalmente applicabile alle *holding* industriali e alle società *captive* è quello proprio della **derivazione dei soggetti OIC adopter**, salvo esercizio della facoltà di redigere il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Come già avuto modo di anticipare, l'art. 13-*bis* del Decreto Milleproroghe 2017 ha, infatti, esteso il c.d. **principio di derivazione rafforzata** - storicamente associato alla fiscalità dei soggetti IAS/IFRS - anche a tutti i soggetti che adottano le nuove regole di bilancio derivanti dalle modifiche operate al Codice civile dal D.Lgs. n. 139/2015 (con esclusione delle microimprese).

A seguito di detto intervento, la qualificazione, l'imputazione temporale e la **classificazione contabile** rilevano per la **determinazione del reddito fiscale**. Il riconoscimento fiscale della qualificazione contabile può comportare la riqualificazione (non reddituale) di talune operazioni relative a esercizi precedenti o la nuova manifestazione (non conforme alla rappresentazione giuridico-formale) di altre fattispecie (19), mentre quello della classificazione contabile comporta, a titolo esemplificativo, che in un'operazione di compravendita con pagamento differito, il ricavo/costo sia in parte interesse attivo/passivo del finanziamento (20).

ciascun intermediario. Le disposizioni si applicano: a) alle società di intermediazione mobiliare (c.d. SIM); b) alle società di gestione del risparmio (c.d. SGR); c) alle società finanziarie, alle agenzie di prestito su pegno, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento; d) alle società finanziarie capogruppo di gruppi di SIM; e) alle società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari.

(16) Si fa presente che il comma 6-*quinqüiesdecies* dell'art. 13 del D.L. n. 244/2016 (conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 19/2017) consente, tuttavia, in via transitoria agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale dell'art. 106 del T.U.B., ai confidi iscritti nella sezione di cui all'art. 155, comma 4, del T.U.B., vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'art. 10, comma 1, o dell'art. 10, comma 4, lett. e), del D.Lgs. n. 141/2010, di applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del D.Lgs. n. 136/2015. In considerazione di ciò, gli intermediari finanziari che hanno presentato domanda per l'iscrizione al nuovo albo di cui all'art. 106 del T.U.B., e la cui autorizzazione risulta essere ancora sospesa, possono redigere il bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016 utilizzando gli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 136/2015.

(17) In Italia, tali principi contabili sono stati resi obbligatori [lett. da a) a d) del seguente elenco] ovvero facoltativi [lett. da e) a g) del seguente elenco] ad altre società, dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 che si applica a: a) le società emittenti

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro UE; b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; c) le banche italiane; le società finanziarie italiane che controllano banche o gruppi bancari; le società di partecipazione finanziaria mista italiane del T.U.B. che controllano una o più banche o società finanziarie; le società d'intermediazione mobiliare; le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM; le società di gestione del risparmio; le società finanziarie; le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del T.U.B., o gruppi finanziari; le agenzie di prestito su pegno; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento; d) le società che esercitano le imprese di assicurazioni private; e) le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lett. da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e diverse da quelle indicate alle lett. da a) a d); f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) a e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata che redigono il bilancio consolidato; g) le società diverse da quelle indicate alle lett. da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

(18) Salvo quelli in cui le predette società decidano di redigere il bilancio delle microimprese, soggetto ad autonoma disciplina fiscale.

(19) Basti pensare all'acquisto/vendita di azioni proprie, ormai da considerarsi come fenomeni di natura esclusivamente patrimoniale.

(20) Si può citare, inoltre, la finanziarizzazione delle compo-

Ciò nonostante, permangono alcune problematiche di **coordinamento tra la disciplina bilancistica/finanziaria e quella tributaria**. Nello specifico, il retaggio storico (citato in premessa) è rappresentato dai richiami all'art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 (ormai abrogato) e alla previgente versione dell'art. 113 del T.U.B. previsti, rispettivamente, dall'art. 96, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (nel seguito "T.U.I.R.") - in tema di deducibilità IRES degli interessi passivi - nonché dall'art. 1, comma 65, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) (21) - in tema di addizionali sull'imposizione dei redditi d'impresa - e dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997 - in tema di determinazione della base imponibile IRAP.

L'art. 96, commi da 1 a 4, del T.U.I.R. disciplina il regime di **deducibilità degli oneri di natura finanziaria** delle imprese industriali, disponendo che gli interessi passivi e gli oneri assimilati siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi (c.d. primo *plafond*) e, per la parte eccedente, fino a concorrenza del 30% del Reddito Operativo Lordo (c.d. secondo *plafond*). La quota di R.O.L. non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza dell'anno, può essere portata ad incremento del R.O.L. dei successivi periodi, a condizione che tali eccedenze siano utilizzate in compensazione alla prima occasione utile (pena la decadenza dalla possibilità di compensazioni future).

Ai sensi dei commi 5 e 5-bis dell'art. 96 del T.U.I.R. a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le banche, le società capogruppo di gruppi bancari e gli altri soggetti finanziari indicati nell'art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 (come detto, ormai abrogato), deducono integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, mentre le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi, li deducono nel limite del 96% dell'ammontare degli stessi (22). Il comma 5 rappresenta, quindi, un'eccezione al gene-

rale metodo di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati previsto dai commi da 1 a 4 dell'art. 96 del T.U.I.R.

Il comma 5 dell'art. 96 del T.U.I.R. contiene, però, esso stesso, un'ulteriore esclusione (per l'appunto definita "**esclusione dell'esclusione**") così formulata: "Con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria". Anche in questo caso, quindi, è necessario soffermarsi sull'analisi delle condizioni al ricorrere delle quali le *holding* risultano essere soggetti che "esercitano in via prevalente o esclusiva" l'attività di assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle finanziarie per poi comprendere se esse siano attratte dalla "esclusione dell'esclusione" o meno.

La *ratio* normativa di quest'esclusione (dell'esclusione) è data dal fatto che, come già avuto modo d'illustrare, in passato, le *holding* industriali in quanto iscritte nell'apposita sezione dell'elenco generale (ai sensi della previgente versione dell'art. 113 del T.U.B.) sarebbero state fiscalmente equiparate a degli intermediari finanziari. Considerato il fatto che, pur al di là dell'obbligo d'iscrizione nell'elenco della previgente versione dell'art. 113 del T.U.B., le *holding* industriali (e gli altri soggetti in precedenza definiti "residuali") non risultavano (né in passato né, tanto più, tutt'ora) sottoposte a quei controlli e a quella vigilanza tipica degli enti finanziari e creditizi, si era, quindi, voluto riservare loro, un **regime fiscale peculiare** riconducibile a quello ordinariamente previsto per le imprese industriali (23).

La predetta esclusione dell'esclusione vale anche con riferimento alle **società captive** che vi possono beneficiare in quanto si è chiarito, per mezzo della circolare n. 37/2009, che l'identificazione dell'ambito soggettivo della norma in commento si ha, non solo con riferimento alla mera assunzione di partecipazioni in sé considerata, ma anche con riguardo all'attività di

nenti connesse a finanziamenti, in applicazione del criterio del costo ammortizzato. Anche in questo caso, infatti, alcuni costi per servizi finiscono con l'essere riclassificati tra gli oneri finanziari (cfr. L. Miele - A. Sura - F. Bontempo - T. Fabi, *Bilancio e reddito d'impresa*, Vicenza, 2017, pag. 567).

(21) Come modificato dall'art. 1, comma 49, lett. a), della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017).

(22) Il comma 5-bis dell'art. 96 del T.U.I.R. è stato modificato dall'art. 1, comma 67, della Legge n. 208/2015; nella previgente formulazione gli interessi passivi e gli oneri assimilati erano deducibili nel limite del 96% dell'ammontare degli stessi anche per le banche, le società capogruppo di gruppi bancari e

gli altri soggetti finanziari indicati nell'art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992.

(23) Come già avuto modo di affermare in precedenza, il regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi è stato di recente modificato dal Decreto Milleproroghe 2017 che ha stabilito, ai fini della determinazione del R.O.L., la rilevanza fiscale dei componenti reddituali *ex* straordinari differenti da quelli derivanti dal trasferimento di azienda (o suoi rami) e dei componenti reddituali derivanti dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti/debiti (oltre l'esercizio) e delle partecipazioni.

supporto finanziario in favore delle partecipate o di soggetti terzi (senza carattere professionale).

Ma facciamo un passo indietro: l'Agenzia delle entrate aveva, infatti, in origine, precisato, tramite la circolare n. 19/2009, che l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni in società industriali si poteva considerare prevalente quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali, risultante dal bilancio d'esercizio (24), eccedeva il 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Tale impostazione aveva dato luogo a tutta una serie di perplessità in quanto, per esempio, comportava il mancato riconoscimento della qualifica di *holding* industriale - e più in generale, la qualifica stessa di *holding* - in capo a quelle società che avevano come scopo principale (o, addirittura, esclusivo) quello di gestire partecipazioni in società di un gruppo industriale e che, proprio in funzione di tale attività, ne svolgevano altre accessorie, dalle quali derivava la titolarità di elementi dell'attivo di stato patrimoniale, diversi dalle partecipazioni nelle società del gruppo (25).

Sulla questione è, pertanto, nuovamente intervenuta l'Agenzia delle entrate che, con la circolare n. 37/E/2009, ha precisato che l'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non bancarie o non finanziarie deve essere verificato tenendo conto, non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali, ma anche del **valore contabile degli altri elementi patrimoniali** della *holding* che afferiscono a rapporti con le medesime società (quali, per l'appunto, i crediti derivanti da finanziamenti) (in applicazione del c.d. criterio patrimoniale).

E ciò, considerando che l'attività richiamata dalla norma non può esaurirsi nell'acquisizione di partecipazioni, ma deve essere interpretata

come ricomprensiva anche "l'attività di gestione delle stesse" (includendo, dunque, anche i servizi resi alle consociate).

E dato, quindi, per assodato il fatto che la verifica - circa la soggettività (finanziaria o meno) della società - non debba semplicemente tenere conto del "peso" delle partecipazioni sul totale attivo di bilancio, bensì anche degli altri elementi patrimoniali che afferiscono il rapporto con le altre società partecipate, si ritiene che anche le società *captive* di gruppo (26) siano soggette all'**ordinario regime di deducibilità degli interessi passivi** nel limite del 30% del R.O.L.

Per quel che, invece, concerne le addizionali sull'imposizione dei redditi d'impresa, si ritiene, accettando la tesi del rinvio mobile di Assonime (27), che queste non siano applicabili ai redditi d'impresa prodotti dalle *holding* industriali e dalle società *captive*, in quanto le stesse interessano i soli redditi prodotti dagli intermediari finanziari che possono qualificarsi come tali, in base al D.Lgs. n. 141/2010 (cioè quelle che esercitano attività di finanziamento nei confronti del "pubblico").

Le società in questione continueranno a dedurre gli oneri finanziari secondo il **regime proprio delle società industriali** (quindi, "esclusione dell'esclusione") derivando la base imponibile secondo i nuovi principi di bilancio *ex* D.Lgs. n. 139/2015, senza applicazione di addizionale IRES.

Per quanto riguarda il richiamo alla previgente versione dell'art. 113 del T.U.B. operata dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di determinazione della **base imponibile IRAP delle holding industriali** e dei c.d. soggetti residuali (tra cui, come più volte detto, si collocano anche le società *captive*), si ritiene che il predetto richiamo sia ormai certamente superato; ai

(24) Si sottolinea, quindi, che la verifica, secondo l'Agenzia delle entrate, deve essere effettuata con riferimento a un unico esercizio sociale, differentemente da quanto previsto dall'art. 13 del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29 il quale dispone "quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui" all'attività di assunzione di partecipazioni in società "industriali" "sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale [...]"; b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a) [...] sia superiore al 50% dei proventi complessivi".

(25) La *ratio* della norma è, quindi, quella di evitare che una *holding* - sia di vertice, che di livello inferiore (c.d. *sub-holding*) - possa essere riqualficata come "finanziaria" per la sola presenza di rapporti di finanziamento nei confronti delle proprie

partecipate. Il riferimento ai finanziamenti è, peraltro, meramente esemplificativo, ben potendo, infatti, immaginarsi rapporti accessori di natura diversa, come la concessione di un marchio di gruppo di proprietà della *holding* e da questa tutelato come tale.

(26) Analoghe considerazioni possono essere sviluppate con riferimento alle imprese che svolgono una mera attività di consulenza in materia di reperimento o di rinegoziazione di finanziamenti. Gli interventi novativi del 2015 confermano, infatti, che queste imprese non hanno le caratteristiche proprie dei soggetti finanziari, semmai, quelle dei soggetti industriali e che devono, quindi, essere assoggettate al regime ordinario di deduzione degli interessi passivi e degli oneri assimilati delle imprese.

(27) Cfr. circolare n. 19/2016.

fini della corretta identificazione dell'ambito soggettivo della norma in commento, ci si dovrà riferire ai chiarimenti sopra analizzati forniti dall'Agenzia delle entrate, per mezzo della circolare n. 37/2009 (c.d. metodo patrimoniale), pur considerando che le relative istruzioni di compilazione dei modelli dichiarativi, ne hanno recepito l'impostazione, solo a partire dall'anno d'imposta 2013 (28). Il metodo in parola prevede, quindi, la ponderazione delle mere componenti attive (di patrimonio) *intercompany*, senza considerare alcuna componente di natura reddituale e prende a riferimento i dati di bilancio dell'ultimo esercizio.

L'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997, come noto, delinea un regime *ad hoc* di determinazione della base imponibile che, partendo dal valore della produzione assunto con gli stessi criteri delle imprese industriali, attribuisce una rilevanza anche alla somma algebrica degli interessi attivi e passivi, assumendo quest'ultimi nella percentuale del 96% (29). Per gli anzidetti motivi e considerandone il dato testuale, si ritiene che l'ambito soggettivo di applicazione della norma sia **estendibile anche alle società captive** sempreché siano rispettati i requisiti di patrimonialità delineati nella circolare Agenzia delle entrate n. 37/2009 (30). In tal caso, l'art. 16 del D.Lgs. n. 446/1997 dispone che l'aliquota IRAP applicabile è del 4,65% (31).

Anche in questo caso si rileva che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 13-*bis* del Decreto Milleproroghe 2017, non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP quei componenti reddituali derivanti dal trasferimento di azienda (o di suoi rami), ma al contempo rilevano tutti quei componenti *ex* straordinari di reddito differenti da quelli citati in precedenza e le componenti finanziarie di costo e ricavo derivanti dalla valutazione dei debiti, delle partecipazioni e dei crediti con il criterio del costo ammortizzato.

Le *holding* industriali e le società *captive* (32) che, volontariamente, adottano i principi contabili internazionali (c.d. imprese *IAS adopter*) determinano il R.O.L. e la base imponibile IRAP assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle normativamente indicate; nella pratica, si pone, pertanto, come necessaria una riclassificazione degli schemi di bilancio in ottemperanza alle disposizioni civilistiche.

Le società in questione applicano i principi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997 sul presupposto che il loro attivo sia costituito almeno per il 50% da componenti di patrimonio riconducibili all'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (33).

La tematica è stata di recente analizzata anche da Assonime che, nella circolare n. 9 del 26 aprile 2017 (34), commenta la risposta alla consulenza giuridica n. 954-50/2014 del 30 novembre 2016, nella quale l'Agenzia delle entrate ha illustrato la disciplina fiscale applicabile alle **società captive di gruppo**. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate conferma la tesi sopra illustrata circa la **natura non finanziaria** di questi soggetti osservando che "le società preposte a gestire i servizi finanziari all'interno del gruppo industriale, pur espletando un'attività oggettivamente finanziaria non svolgono - al pari delle *holding* industriali - una vera e propria attività d'intermediazione finanziaria, trattandosi di servizi 'interni' al gruppo diretti al reperimento dei mezzi finanziari nell'esclusivo interesse delle società che vi partecipano. Si tratta, infatti, di un'attività sostanzialmente analoga a quella tradizionalmente svolta dalla *holding* all'interno del gruppo industriale, che deve pertanto essere valorizzata anche sotto il profilo fiscale in ragione del contesto in cui viene esercitata. La scelta di *policy* aziendale di concentrare le attività di 'tesoreria' in capo ad una società del gruppo diversa dalla *holding* industriale non può determi-

(28) Le istruzioni di compilazione dei precedenti modelli facevano, infatti, riferimento al criterio misto, patrimoniale e reddituale già contenuto nel D.M. 6 luglio 1994, attuativo degli obblighi di iscrizione all'art. 113 del T.U.B., e non al criterio meramente patrimoniale enunciato nella circolare n. 37/2009.

(29) *Ex* art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997.

(30) Cfr. circolare Assonime n. 32/2014.

(31) Contro l'ordinario 3,9% ordinariamente previsto per i soggetti industriali.

(32) Purché abbiano i requisiti disposti dal più volte citato art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997.

(33) Ciò implica a parere dei scriventi che le società *captive* che svolgono attività di supporto finanziario alla catena pro-

duttiva (es. supporto alla catena commerciale) non applicano tale regime per assenza del requisito patrimoniale. Analogamente le società che investono la loro liquidità sui mercati finanziari, pur apparentemente svolgendo attività di investimento finanziario. Sul punto sarebbe, tuttavia, auspicabile una presa di posizione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

(34) Di ancor più recente emanazione è la circolare Assonime n. 10 del 2 maggio 2017 che, pur intervenendo nuovamente sul tema *holding*, le esamina sotto un profilo di fiscalità internazionale, non attinente con la tematica del presente contributo.

nare sul piano fiscale modifiche strutturali tali da incidere sulla qualificazione dei soggetti in esame”.

Consideratane la natura non finanziaria, anche ad avviso dell’Agenzia delle entrate, si rende applicabile alle società *captive* di gruppo la **disciplina IRES e IRAP propria delle holding industriali**, vale a dire il c.d. meccanismo del R.O.L. al fine della deducibilità degli interessi passivi e la determinazione della base imponibile secondo il disposto normativo di cui all’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997.

Nel silenzio normativo e di prassi, Assonime estende poi (con tutte le ricadute civilistiche, contabili e fiscali del caso), l’assunto logico espresso nella risposta alla consulenza giuridica n. 954-50/2014 alle società che svolgono **attività di finanziamento verso la propria filiera**.

L’interpretazione estensiva è, secondo Assonime, plausibile anche per tutte quelle società che esercitano un’attività finanziaria circoscritta, quali, a titolo esemplificativo, le c.d. **finanziarie regionali** che svolgono un’attività di attuazione delle politiche economiche e di sostegno al sistema economico ed imprenditoriale locale; le **società che acquistano crediti deteriorati** (c.d. *non performing loans*) al fine del loro recupero in via stragiudiziale; le c.d. **merchant bank** e le c.d. **venture capital** che svolgono attività di assunzione di partecipazioni finalizzata alla successiva cessione. Su quest’ultimo punto, permane, peraltro, grande incertezza.

5. Conclusioni

I più recenti interventi normativi in materia, separano sempre più la disciplina degli intermediari finanziari da quella delle *holding* industriali e delle società *captive*. Il Regolamento n. 53/2015 è solo l’ultimo di una serie di misure volte a una maggior semplificazione della disciplina troppo spesso legata a una fiscalità disincentivante la costituzione di nuove *holding* e l’auspicato rimpatrio di quelle estere.

Le *holding* industriali e le società *captive* predispongono ordinariamente il bilancio in ottemperanza al Codice civile e al D.Lgs. n. 127/1991 (così come modificati dal D.Lgs. n. 139/2015). In particolare, grazie alla nuova declinazione regolatoria prevista dal D.Lgs. n. 139/2015 - incentrata sul profilo dimensionale dell’impresa -

è riconosciuta loro la facoltà, nel rispetto dei limiti dimensionali normativamente previsti, la redazione del bilancio d’esercizio secondo le previsioni contenute negli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* del c.c. ovvero in forma abbreviata e delle microimprese. Fuori da queste casistiche, è, comunque, riservata loro anche la facoltà di adottare i **principi contabili internazionali IAS/IFRS**.

La disciplina fiscale si adegua anch’essa di conseguenza: sia le *holding* industriali che le società *captive* risultano essere interessate dalle novità normative introdotte dal Decreto Milleproroghe 2017 (sempreché per scelta non redigano il bilancio delle microimprese o secondo i principi contabili internazionali).

Si desume che le *holding* industriali e le società *captive*, siano assoggettate, per mezzo della sopra definita esclusione dell’esclusione (*ex art. 96, comma 5, del T.U.I.R.*), all’**ordinario regime di deducibilità IRES** degli interessi passivi, previsto dai commi 1 - 4 dell’art. 96 del T.U.I.R. e si ritiene che le stesse non scontino alcuna addizionale d’imposta sui redditi d’impresa.

Allo stesso modo, si ritiene che sia le *holding* industriali sia le società *captive* determinino la **base imponibile IRAP** secondo il dettato del più volte citato art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero sommando al valore della produzione netta - calcolato secondo quanto previsto per le società di capitali e gli enti commerciali (*ex art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997*) - la differenza tra gli interessi attivi (e i proventi assimilati) e il 96% degli interessi passivi (e degli oneri assimilati). Le stesse sono inoltre soggette all’aliquota IRAP del 4,65% ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997.

Un prossimo intervento legislativo è, tuttavia, auspicabile per numerosi motivi. *In primis*, perché sono ancora incerti i **criteri tributari d’identificazione delle holding industriali** rispetto agli altri soggetti di natura non finanziaria. Nonostante i condivisibili chiarimenti dell’Agenzia delle entrate attuati tramite la circolare n. 37/2009, parte della dottrina (35) e della giurisprudenza sostengono (36) che per l’individuazione debba ancora oggi farsi riferimento al **doppio test patrimoniale e reddituale** in considerazione del fatto che l’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni è disciplinato dal legislatore per quanto attie-

(35) G. Vasapolli - A. Vasapolli, “L’individuazione delle ‘holding’ industriali ai fini degli interessi passivi e dell’IRAP”, in *Bilancio e reddito d’impresa*, n. 3/2010, pag. 7.

(36) Fra tutte, cfr. Comm. trib. prov. di Milano n. 369/01/2017 (presidente Roggero e relatore Donvito).

ne al profilo degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria (*ex* dall'art. 13 del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29) e viene in rilievo, per l'appunto, solo quando l'ammontare dell'attivo e quello dei ricavi, per due esercizi consecutivi, siano stati prevalentemente costituiti da componenti riconducibili all'attività di assunzione di partecipazioni.

L'intervento normativo è, inoltre, auspicabile per l'eliminazione dei refusi che osteggiano una chiara e precisa identificazione dell'ambito og-

gettivo di applicazione delle norme di cui all'art. 96, comma 5 e 5-*bis*, del T.U.I.R. e all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997. Sotto quest'ultimo profilo potrebbe alternativemente essere auspicabile un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria che possa, comunque, nelle more di un definitivo impulso di origine legislativa, dirimere le incertezze che occludono nuove opportunità alle imprese e rappresentano, quindi, inefficienze di carattere sistemico.